

N. 05358/2011 REG.PROV.CAU.

N. 09078/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9078 del 2011, proposto dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

i signori [*omissis*] , rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Abbamonte e Walter Miceli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 03636/2011, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI

Visto l'art. 62 del codice del processo amministrativo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori [*omissis*] ;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l'avvocato Orazio Abbamonte per delega dell'avvocato Giuseppe Abbamonte;

Ritenuto, nell'esame proprio della fase cautelare, che, allo stato, l'appello non appare presentare profili di *fumus boni iuris* siffattamente evidenti da indurre all'accoglimento della domanda cautelare, ferma la necessità dell'approfondimento nel merito della ragionevolezza di quanto prescritto dall'art. 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 in relazione alla fattispecie disciplinata.

Ritenuto sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 9078/2011) confermando la misura cautelare disposta in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, del codice del processo amministrativo.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)